



Elisa Piccolotto

NOTAIO

Belluno

Via Ippolito Caffi 11/C
Tel. 0437 34763 Fax 0437 939628
info@notaio.piccolotto.it

Repertorio numero 18002

Raccolta numero 13865

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di dicembre.

- 15/12/2025 -

In Rivamonte Agordino, Via Miniere n. 3, presso il "Centro Minerario Valle Imperina", ove richiesto.

Avanti a me dott. Elisa Piccolotto, Notaio in Belluno, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, alla presenza dei testimoni

- MOTTES Marco, nato a Feltre il giorno 12 agosto 1996, residente a Falcade, via M.O.F. Serafini n. 60;

- CHISSALE' Tomas, nato a Belluno il giorno 14 agosto 2002, residente ad Agordo, via Cal delle Mule n. 23;

è comparso:

- **VIGILANTE Fabrizio**, nato ad Agordo il giorno 8 gennaio 1967, residente ad Agordo, Via Faion n. 17, codice fiscale VGL FRZ 67A08 A083M; (d'ora innanzi il "Fondatore");

intervengono altresì:

- **TONIN Dario Pietro**, nato ad Arsiè il giorno 2 aprile 1948, residente ad Arsiè, via I Maggio n. 105/A, codice fiscale TNN DPT 48D02 A443R;

- **SARDO Michele**, nato a Mazara del Vallo il giorno 18 marzo 1955, residente a Belluno, via Francesco Gazzetti n. 15, codice fiscale SRD MHL 55C18 F061B;

- **BELLI Danilo**, nato a Cortina d'Ampezzo il giorno 20 settembre 1962, residente a Cesiomaggiore, via Seravella n. 55, codice fiscale BLL DNL 62P20 A266U;

- **DE COL Marc**, nato a Saint Maur des Fossés (Francia) il giorno 24 gennaio 1972, residente a La Valle Agordina, frazione Cugnago n. 78/A, codice fiscale DCL MRC 72A24 Z110P;

- **DE ZAIACOMO Danilo**, nato a La Valle Agordina il giorno 18 aprile 1955, residente a La Valle Agordina, frazione Chiesa n. 57, codice fiscale DZC DNL 55D18 E490J;

- **SMANIOTTO Angelo**, nato a Feltre il giorno 22 aprile 1957, residente a Belluno, via Feltre n. 25, codice fiscale SMN NGL 57D22 D530H;

- **CARACOI Giovanni**, nato a Biel (Svizzera) il giorno 24 settembre 1971, residente a Belluno, via Nicolò Tagliapietra n. 1, codice fiscale CRC GNN 71P24 Z133D.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. In particolare il signor VIGILANTE Fabrizio conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

Il Fondatore, signor VIGILANTE Fabrizio, dichiara di costituire, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") la fondazione denominata **"FONDAZIONE PER LA**

Registrato a Belluno

il 19/12/2025

N° 6838 S. 1T

Euro 245,00

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO E CULTURALE DEL SITO MINERARIO VALLE IMPERINA - ENTE DEL TERZO SETTORE o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE VALLE IMPERINA ETS"** (d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile"), dallo statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato.

ARTICOLO 2. Sede

La Fondazione ha sede in Agordo in via Fadigà n. 10/C.

ARTICOLO 3. Scopo

La fondazione si propone in particolare di:

- valorizzare il sito minerario e il territorio limitrofo attraverso attività culturali, educative, promozionali e turistiche;
- promuovere attività formative, divulgative, di ricerca e sostegno in ambito scolastico, istituzionale, professionale e quant'altro avente ad oggetto il sito minerario, il suo territorio limitrofo, l'ambito geologico-minerario e ambientale in genere, in particolare quello ambientale inserito nel contesto del Parco delle Dolomiti Bellunesi e più in generale in quello Dolomitico e alpino.

La Fondazione in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse naturali.

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi.

ARTICOLO 4. Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- valorizzare il sito minerario, l'ambiente costruito e il territorio limitrofo, attraverso attività culturali, educative, promozionali, turistiche;
- partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei al fine di perseguire gli scopi propri della Fondazione;
- promuovere studi, ricerche e pubblicazioni legate alla storia del sito e del territorio, anche di ambito dolomitico e alpino;
- sostenere ricerche, studi, programmi e progetti, innovativi o di particolare pregio e valore, sia per il sito minerario e il territorio limitrofo, come anche in ambito dolomitico e alpino sui temi geologico minerari, archeologici e ambientali;

- collaborare con enti pubblici, scuole, università, imprese e altri soggetti pubblici o privati;
- promuovere, collaborare e sostenere le attività museali presenti nel territorio ovvero anche promuovere nuove realtà museali;
- organizzare convegni, visite guidate, mostre, eventi, festival, laboratori e attività didattiche, anche in ambito di turismo minerario, geologico e ambientale;
- contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso il turismo culturale;
- attivare attività formative, anche esperenziali, in collaborazione e a servizio di enti, scuole, associazioni, imprese;
- concorrere direttamente e/o per conto di altri enti pubblici o privati al recupero di fabbricati, manufatti o entità produttive dismesse.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, tra le quali svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5. Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6. Organi

Sono organi della Fondazione (disciplinati dagli articoli 15 e seguenti dello Statuto):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo e i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 7. Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza della Fondazione

7.1. Il Fondatore dichiara che il Consiglio Direttivo sia composto da numero 5 (cinque) membri, nominati nelle persone dei signori TONIN Dario Pietro, SARDO Michele, BELLI Danilo, DE COL Marc e DE ZAIACOMO Danilo.

7.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'articolo 19 dello Statuto.

7.3. La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto.

Articolo 8. Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Direttivo e del Tesoriere

Il Fondatore dichiara:

- a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor DE ZAIACOMO Danilo;

- b) di nominare alla carica di Vice Presidenti del Consiglio Direttivo i signori TONIN Dario Pietro e SARDO Michele;
- c) di nominare alla carica di Segretario del Consiglio Direttivo il signor DE COL Marc;
- d) di nominare alla carica di Tesoriere il signor BELLI Danilo.

Ciascun membro nominato dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di accettare la carica conferita; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa vigente, in particolare dagli articoli del Codice Civile e dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ove applicabile; di essere consapevole degli obblighi e delle responsabilità connessi alla carica assunta; di impegnarsi a svolgere il proprio incarico con diligenza, trasparenza e nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione.

Articolo 9. Nomina dell'Organo di Controllo

9.1. Il Fondatore dichiara che l'Organo di Controllo sia formato da un Controllore Unico, nominato nella persona del signor SMANIOTTO Angelo, e nomina altresì quale controllore supplente, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, dello Statuto, il signor CARACOI Giovanni.

I signori SMANIOTTO Angelo e CARACOI Giovanni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di accettare la carica conferita; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa vigente, in particolare dagli articoli del Codice Civile e dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ove applicabile; di essere consapevoli degli obblighi e delle responsabilità connessi alla carica assunta; di impegnarsi a svolgere il proprio incarico con diligenza, trasparenza e nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione.

9.2. L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo stabilito dall'articolo 28 dello Statuto.

9.3. Per l'Organo di Controllo è previsto un compenso annuale pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oltre ad accessori.

Articolo 10. Patrimonio iniziale

10.1. Il Fondatore dichiara che il patrimonio iniziale della Fondazione sia formato con il seguente apporto effettuato come segue dal Fondatore medesimo: la somma di denaro dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante consegna al Presidente del Consiglio Direttivo di assegno circolare "non trasferibile" di pari importo intestato alla Fondazione ed emesso dalla filiale di Ponte nelle Alpi della "CORTINABANCA C.C.S.C." in data odierna, recante il n. 6003786685-00.

Articolo 11. Durata del primo esercizio

Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31

(trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Articolo 12. Devoluzione del patrimonio

La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'articolo 38 dello Statuto.

Articolo 13. Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Fondatore richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare, provvedendo al deposito presso il Notaio di tutta la documentazione di qualsiasi natura necessaria all'iscrizione al RUNTS.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di due fogli per cinque intere facciate e sin qui della sesta.

Sottoscritto alle ore diciassette e trentacinque.

F.to VIGILANTE Fabrizio

F.to Dario Pietro TONIN

F.to Michele SARDO

F.to Danilo BELLÌ

F.to Marc DE COL

F.to DE ZAIACOMO Danilo

F.to Angelo SMANIOTTO

F.to Giovanni CARACOI

F.to Marco MOTTES

F.to Tomas CHISSALE'

F.to Elisa Piccolotto, Notaio (L.S.)

Allegato "A" al Repertorio n. 18002 - Raccolta n. 13865

STATUTO

"FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO E CULTURALE DEL SITO MINERARIO VALLE IMPERINA - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE VALLE IMPERINA ETS"**

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, su iniziativa di VIGILANTE Fabrizio, nato ad Agordo il giorno 8 gennaio 1967, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO E CULTURALE DEL SITO MINERARIO VALLE IMPERINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE VALLE IMPERINA ETS"** (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Sede

2.1. La Fondazione ha sede ad Agordo in via Fadigà n. 10/C.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3. Scopo

3.1. La Fondazione si propone in particolare di:

- valorizzare il sito minerario e il territorio limitrofo attraverso attività culturali, educative, promozionali e turistiche;

- promuovere attività formative, divulgative, di ricerca e sostegno in ambito scolastico, istituzionale, professionale e quant'altro avente ad oggetto il sito minerario, il suo territorio limitrofo, l'ambito geologico-minerario, e ambientale in genere, in particolare quello ambientale inserito nel contesto del Parco delle Dolomiti Bellunesi e più in generale in quello dolomitico e alpino.

La Fondazione in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse naturali.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4. Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- valorizzare il sito minerario, l'ambiente costruito e il territorio limitrofo, attraverso attività culturali, educative, promozionali, turistiche;
- partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei al fine di perseguire gli scopi propri della Fondazione;
- promuovere studi, ricerche e pubblicazioni legate alla storia del sito e del territorio, anche di ambito dolomitico e alpino;
- sostenere ricerche, studi, programmi e progetti, innovativi o di particolare pregio e valore, sia per il sito minerario e il territorio limitrofo, come anche in ambito dolomitico e alpino sui temi geologico minerari, archeologici e ambientali;
- collaborare con enti pubblici, scuole, università, imprese e altri soggetti pubblici o privati;
- promuovere, collaborare e sostenere le attività museali presenti nel territorio ovvero anche promuovere nuove realtà museali;
- organizzare convegni, visite guidate, mostre, eventi, festival, laboratori e attività didattiche, anche in ambito di turismo minerario, geologico e ambientale;
- contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso il turismo culturale;
- attivare attività formative, anche esperenziali, in collaborazione e a servizio di enti, scuole, associazioni, imprese;
- concorrere direttamente e/o per conto di altri enti pubblici o privati al recupero di fabbricati, manufatti o entità produttive dismesse.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, tra le quali svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5. Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6. Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7. Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Articolo 8. Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione, inclusi i proventi a seguito di partecipazione a bandi, di natura pubblica o privata;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10. Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11. Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12. Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e di-

ligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13. Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14. Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 15. Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e i due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, i "Vice Presidenti");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo.

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16. Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) a-

prile di ogni anno;

h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17. Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Fondatore può decidere di aumentare il numero di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può decidere di aumentare il numero di Consiglieri, con il consenso preliminare del Fondatore e deliberando all'unanimità.

17.2. I Consiglieri sono nominati come segue:

a. all'atto della Fondazione i Consiglieri sono nominati dal Fondatore, finché in vita e legalmente capace, ovvero fino a sua rinuncia; il Fondatore può indicare un suo delegato temporaneo ovvero può decidere di nominare un suo sostituto indicando la durata dell'incarico;

b. il Fondatore può delegare la nomina di uno o più Consiglieri al Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo uscente può sottoporre al Fondatore la nomina fino a due dei cinque Consiglieri, scelti tra una rosa di nomi proposta dal Consiglio stesso.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.

Articolo 18. Compenso

18.1. A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso e/o un rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'osservanza della normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire altresì compensi per attività e/o progetti specifici affidati ai singoli Consiglieri, sia nella forma della diaria, che in modalità forfettaria, specificando l'importo, i criteri di applicazione e

la durata.

Articolo 19. Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dello stesso convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla nomina dei nuovi Consiglieri.

19.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Il Fondatore, il suo delegato o sostituto, può decidere per la nomina di un nuovo Consigliere in luogo della sua cooptazione.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20. Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-

siede la riunione.

21.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.7. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

21.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e, in ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 22. Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 23. Presidente e Vice Presidente

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applica-

bile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.4. Ciascun Vice Presidente, disgiuntamente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24. Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 25. Tesoriere

25.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III - Organo di Controllo e revisore legale

Articolo 26. Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio dei controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del collegio dei controllori.

26.2. In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio dei controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

26.3. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale, e composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale, e composto da un collegio dei controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al registro dei revisori legali; oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professor universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente) o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 27. Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta ad interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure nella loro qualità di professori universitari di ruolo in materia economica o giuridica, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 28. Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1. L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi della corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;

d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

29.3. Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

29.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle mate-

rie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso spedito è almeno tre giorni prima.

29.6. Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

29.7. Il collegio dei controllori è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.

29.8. Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.

29.9. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del collegio dei controllori.

29.11. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

29.12. Il collegio dei controllori può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento dei membri del collegio dei controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 30. Compenso dell'organo di controllo

30.1. L'Organo di Controllo ha diritto ad essere retribuito.

Articolo 31. Esercizio della funzione di revisore legale

31.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 32. Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33. Esercizi

33.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 34. Bilancio di esercizio

34.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 35. Bilancio sociale

35.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 36. Scritture contabili

36.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 37. Libri della Fondazione

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il registro dei volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

37.3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38. Devoluzione del patrimonio

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta

salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39. Clausola compromissoria

39.1. Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere dimessa al giudizio di collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un'attività di arbitrato rituale.

39.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia, ove la Fondazione ha sede, o presso la Camera arbitrale che, se interpellata, presenti oneri minori.

39.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to VIGILANTE Fabrizio

F.to Dario Pietro TONIN

F.to Michele SARDO

F.to Danilo BELLI

F.to Marc DE COL

F.to DE ZAIACOMO Danilo

F.to Angelo SMANIOTTO

F.to Giovanni CARACOI

F.to Marco MOTTES

F.to Tomas CHISSALE'

F.to Elisa Piccolotto, Notaio (L.S.)

	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.	
--	--	--